



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI "BUONI SOCIALI" FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DI NUOVA COSTITUZIONE PER IL SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Art. 46, comma 2, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2003

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29 aprile 2005

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 14 settembre 2005

1 - OGGETTO

Assegnazione di un buono mensile di durata annuale finalizzato al sostegno di cura e accudimento di bambini residenti compresi nella fascia 0-3 anni, appartenenti a nuclei familiari in condizione di fragilità sociale ed economica, con particolare riferimento ai bambini disabili.

Per l'anno 2004 e fino a successiva modifica il valore mensile del buono è di €125,00 per 12 mesi, per un totale massimo di € 1.500,00. In presenza di parti plurigemellari o presenza di più di un bambino di età inferiore ai 3 anni, secondo quanto previsto al seguente punto 2, il buono viene maggiorato del 50% (€187,50 mensili, €2.250 annui)

2 – AVENTI DIRITTO

Possono richiedere il buono sociale tutti i nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 3 anni al 31.12.2004, che siano residenti e dimoranti sul territorio di Brugherio, compresi i figli adottivi. I cittadini extracomunitari possono richiedere il Buono sociale a condizione di essere residenti ed effettivamente dimoranti sul territorio comunale ed essere in regola con il permesso di soggiorno.

Il numero massimo dei nuclei aventi diritto che possono beneficiare del buono è determinato dal budget a disposizione definito nel Piano Esecutivo di Gestione.

3 – SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO

I nuclei familiari di cui al precedente punto 2 possono richiedere il buono a condizione di possedere una situazione economica valutata secondo l'I.S.E.E. (Indice di Situazione Economica Equivalente), non superiore al LEG (Livello Economico Garantito), previsto dall'art. 8 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 27/10/03, importo maggiorato del 50%, vale a dire una somma non superiore a €7.145,00. Tale somma, per i nuclei familiari, deve essere moltiplicata per i parametri, rapportati ai componenti del nucleo familiare stesso, individuati dal D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni.

nucleo con 2 componenti	parametro 1,57	€11.217,65
nucleo con 3 componenti	parametro 2,04	€14.575,80
nucleo con 4 componenti	parametro 2,46	€17.576,70
nucleo con 5 componenti	parametro 2,85	€20.363,25

Per ogni componente in più oltre il 5° si applica la maggiorazione del parametro di 0,35 punti oltre alle altre maggiorazioni previste dalle norme ISEE per disabili e nuclei con minori in particolari situazioni.

Nella valutazione della situazione economica si terrà conto anche dell'eventuale assegno di accompagnamento o di frequenza, dell'indennità di disoccupazione e di qualsiasi altro contributo, assegno o redditi percepiti a qualsiasi titolo, nell'anno 2004, da qualsivoglia Ente o soggetto.

4 – PRIORITÀ

Hanno priorità assoluta nell'assegnazione del buono sociale, purché rientranti nei limiti Isee di cui al precedente punto 3 i nuclei familiari con bambini disabili inferiori ai 3 anni, purché tale disabilità (fisica o psichica) sia certificata ai sensi di legge.

5 - PRECEDENZE

Hanno la precedenza, a parità di situazione economica , i nuclei familiari che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) un solo genitore nel nucleo;
- b) due o più bambini inferiori ai 3 anni nel nucleo;
- c) la presenza nel nucleo di un familiare di primo grado disabile.

6 – BANDO PUBBLICO

Per l'accesso al buono sociale i richiedenti potranno presentare domanda agli uffici comunali della Sezione Attività Sociali, nei modi e nei tempi che saranno indicati nell'apposito bando pubblico che sarà affisso sul territorio comunale e pubblicizzato nelle forme consuete.

7 - GRADUATORIA

Gli uffici incaricati di ricevere le domande e la documentazione necessaria s'incaricheranno ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di richiedere l'eventuale documentazione integrativa necessaria. Espletate le procedure di perfezionamento delle domande si procederà a redigere le graduatorie degli aventi diritto che dovranno essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate per 15 giorni presso gli uffici stessi.

8 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE NEGLI ANNI SUCCESSIVI

I nuclei familiari in possesso dei requisiti che intendano ripresentare la domanda negli anni successivi, qualora sia rinnovato il bando, possono farlo, sia che abbiano ottenuto o meno il buono sociale nel primo anno di bando, a condizione che il bambino o i bambini per i quali è richiesto non abbiano compiuto i 3 anni al 31 dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del bando stesso.

9 – LIQUIDAZIONE DEL BUONO

Di norma il buono sociale viene erogato in una soluzione unica agli aventi diritto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, tenuto conto dei tempi tecnici di istruttoria. Per i casi seguiti dal Servizio Sociale comunale potranno essere erogati secondo modalità finalizzate e rateizzate, sulla base di progetti personalizzati concordati tra l'Assistente Sociale e i genitori dei bambini interessati.